

tano le modalità di ammissione a socio (art. 6), le caratteristiche dei volontari e le possibili attività a essi affidate (art. 8), i diritti e i doveri (art. 7) e la perdita della qualifica di socio (art. 10) e, infine, le possibilità e i limiti, per l'ETS, di servirsi di personale retribuito per lo svolgimento di specifiche attività (art. 9).

Degna di nota è la variazione degli organi dell'associazione, con particolare riferimento al consiglio direttivo (organo di amministrazione) che passa dai 7 previsti dall'art. 10 del vigente statuto a un numero variante tra 3 e 7 indicati dalla nuova formulazione. Nell'art. 11 del nuovo statuto, si conferma la presenza dell'Assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo (ex Consiglio di Presidenza) e del Presidente, cui si aggiungono un Organo di Controllo e un Organo di Revisione, nominati al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. I successivi articoli (artt. 11-17 e 20) ne definiscono compiti, responsabilità e modalità operative. Sparisce la figura del Direttore, previsto dal vecchio statuto e si inseriscono quelle del Tesoriere (art. 18) e del Segretario, che, se nominati, assumono compiti operativi e funzionali allo svolgimento delle attività ordinarie dell'ETS.

Seguono articoli che definiscono le scritture sociali obbligatorie (art. 21), le risorse economiche a cui può attingere l'ETS per lo svolgimento delle attività ordinarie (art. 22), la tipologia di beni che può possedere e il loro utilizzo, la gratuità dell'opera prestata da volontari e soci, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentabili e comunque nei limiti imposti dalla vigente normativa, il divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di utilizzo del patrimonio per lo svolgimento delle sole finalità previste dallo Statuto (artt. 22-24).

A differenza dello Statuto attualmente vigente, sono presenti specifiche disposizioni sulla redazione e pubblicazione del bilancio sociale (art. 26 e 28) e sul bilancio d'esercizio (art. 25), predisposto dal Tesoriere (se nominato), approvato in via preliminare dal Consiglio direttivo e in via definitiva dall'Assemblea ed espressamente indicate dal Codice del Terzo Settore.

Il presidente si sofferma, infine, sugli ultimi articoli relativi alle Convenzioni con gli enti pubblici, alle responsabilità e alle relative assicurazioni per i volontari, alla devoluzione del patrimonio e sulle disposizioni finali che richiamano pedissequamente i dettami del Codice del Terzo settore.

Dopo la disanima sulle variazioni e sulle innovazioni introdotte nello Statuto posto all'approvazione, si dà lettura dell'intero testo per porlo a completa conoscenza dei soci presenti.

Segue breve discussione in cui i soci si dichiarano concordi sulle modifiche proposte.

Terminata la discussione e forniti tutti i chiarimenti, lo statuto, così come sopra modificato, composto di n. 34 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto,



costituendone parte integrante.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

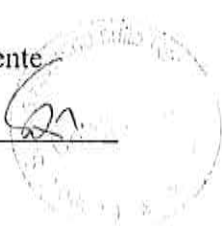
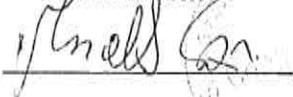
L'assemblea, avendo approvato il nuovo Statuto, decide fin da ora, all'unanimità dei presenti, che il nominando Consiglio Direttivo dovrà essere composto da un numero di tre membri, stante la possibilità, riservata all'organo assembleare, di determinarne il numero prevista in tal senso all'art. 16 del suddetto statuto. L'assemblea decide, all'unanimità, di nominare un Consiglio Direttivo provvisorio, onde consentire l'espletamento delle pratiche necessarie alla registrazione dello Statuto e alla trasmissione della documentazione alla Regione Basilicata al fine di favorire la migrazione dell'associazione al RUNTS. I presenti decidono, altresì, che questo primo Consiglio Direttivo sia così composto: Cozzi Marcello, Presidente, Scelzo Claudia e Pennacchio Edoardo, Consiglieri, e che resti in carica fino a tutto il 31 dicembre 2022. Entro tale data l'organo di amministrazione provvederà a convocare, a norma del novellato testo statutario, una nuova assemblea ordinaria per l'elezione del consiglio direttivo che resterà in carica per l'intera durata prevista dal nuovo Statuto (tre anni).

Per quanto concerne il secondo punto posto all'ordine del giorno, l'Assemblea degli associati delibera all'unanimità dei presenti di incaricare il Presidente di porre in essere tutte le procedure necessarie al perfezionamento della migrazione del Ce.St.Ri.M. dal Registro del Volontariato della Regione Basilicata al RUNTS (Registro Unico Enti del Terzo Settore) e di adempiere alle richieste provenienti dall'ufficio regionale preposto.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 18.00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Potenza, lì 19 novembre 2022

Il Presidente



Il segretario verbalizzante





STATUTO

Ce.St.Ri.M. - Centro Studi e Ricerche sulle Realtà Meridionali - ETS

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Organizzazione di Volontariato denominata **Ce.St.Ri.M. - Centro di Studi e Ricerche sulle Realtà Meridionali** – (d'ora in poi semplicemente **Ce.St.Ri.M.**), la quale assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione potrà spendere e/o utilizzare la denominazione di Organizzazione di volontariato e di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo di ODV e ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Essa ha durata illimitata.

L'organizzazione ha sede legale nel comune di Potenza (PZ), alla via Sinni snc.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fatto salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di attuazione dello Statuto per la disciplina di particolari aspetti organizzativi particolari.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - Finalità e Attività

Il Ce.St.Ri.M. si caratterizza in modo laico e apartitico e mira a essere un laboratorio di riflessione che vuole contribuire alla crescita sociale, culturale, politica e religiosa della collettività, facendo propri lo spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e quello della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

L'Associazione Ce.St.Ri.M. persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla promozione della persona e della sua dignità, della pace e della giustizia sociale. Nello specifico l'Associazione intende favorire l'inclusione sociale e il pieno sviluppo della persona, perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale e favorire la partecipazione.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere, prevalentemente in favore terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un

accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno nello specifico in:

- l'educazione alla legalità, attraverso la prevenzione di comportamenti illegali, la denuncia di ogni forma di malavita organizzata e il continuo monitoraggio del territorio relativamente a situazioni di criminalità più o meno organizzata;
- il contrasto a ogni forma di violenza, con particolare riferimento a quella di genere, attivando, nello specifico, tutte le iniziative volte a sostenere, accogliere, proteggere, accompagnare e assistere donne, con o senza figli, vittime di violenza;
- promuovere e attivare percorsi di accoglienza, accompagnamento e assistenza di donne, con e senza figli, vittime di tratta degli esseri umani o ridotte in schiavitù;
- attivare progetti di assistenza e accoglienza di minori, stranieri, non accompagnati;

- accogliere e assistere persone diversamente abili, sia fisici che psichici, favorendo percorsi di autonomia, di reinserimento sociale e, ove possibile, lavorativo;
- promuovere e, ove possibile, attivare progetti di agricoltura sociale che favoriscano l'inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili, anche attraverso forme di partecipazione che esaltino il ruolo di tali soggetti all'interno della comunità;
- attivare percorsi di accoglienza residenziale di persone diversamente abili, sia fisici che psichici, senza più familiari (situazione tipicamente nota come "dopo di noi") o per i quali i familiari non siano in grado, per differenti motivi, di garantire adeguata assistenza;
- il sostegno, il recupero e il reinserimento sociale di soggetti svantaggiati ed emarginati;
- promuovere iniziative volte alla diffusione della cultura antidebito, alla denuncia di organizzazioni malavitose, e l'intervento - anche attraverso la collaborazione con realtà pubbliche o private legalmente riconosciute (fondazioni o associazioni antiusura) - in favore di soggetti con problemi di usura, estorsione e sovraindebitamento;
- promuovere e sostenere progetti di sviluppo locale capaci di coniugare la crescita sociale, politica culturale ed economica con la tutela del territorio, sperimentando forme di progresso in grado di coesistere con le tradizioni e le radici delle comunità locali;
- denunciare situazioni di grave sfruttamento lavorativo, con particolare riferimento a settori ad elevato utilizzo di mano d'opera stagionale, quali quelli legati all'agricoltura (produzione e trasformazione di prodotti agricoli), attivando, ove possibile, percorsi di accoglienza finalizzati alla costituzione di imprese, con forte impronta mutualistica, tra soggetti vittime di sfruttamento lavorativo.

Oltre quanto sopra riportato, il Ce.St.Ri.M. si propone di promuovere e realizzare altre attività aventi come scopo l'educazione e la pratica della partecipazione. In particolare:

- la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica ad azioni e pratiche di solidarietà;
- l'educazione alla giustizia sociale, attraverso l'attuazione di comportamenti e scelte economiche coerenti con una economia di solidarietà e di pace;
- l'organizzazione di iniziative, di carattere locale, nazionale e internazionale, volte a diffondere la cultura della legalità e della partecipazione democratica tra i cittadini;
- la denuncia di tutti quei meccanismi e sistemi economici ingiusti che creano e alimentano povertà a livello planetario;
- la rinuncia incondizionata della guerra, dei moderni sistemi di armi e della risoluzione armata dei conflitti, nella convinzione che le controversie tra popoli o etnie possono

risolversi solo con serie politiche atte a conferire a tutti i cittadini, nessuno escluso, pari dignità e libertà;

- l'educazione all'accoglienza e alla mondialità, come presupposti fondamentali per vivere pacificamente e dignitosamente in una società aperta, multiculturale e multietnica, in cui la diversità venga considerata opportunità di crescita e di sviluppo;
- La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei migranti, attraverso azioni finalizzate al pieno riconoscimento della loro dignità, personale e di popolo;
- la condanna di ogni tipo di discriminazione, sia essa etnica, culturale, etica o religiosa, e l'affermazione del diritto alla libertà, al rispetto della propria dignità e alla vita per ogni cittadino, indipendentemente dalla sua nazionalità e dalle sue condizioni psico-fisiche e socio-economiche;
- la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;
- la diffusione di un sistema economico solidale alternativo all'attuale modello di sviluppo, basato su principi di equità, giustizia e sobrietà, attraverso la promozione del commercio equo-solidale e del commercio di alimenti e beni, possibilmente locali, ottenuti mediante tecniche produttive rispettose dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori e stimolando la costituzione dei GAS (gruppi di acquisto solidali);
- la promozione della finanza etica e la denuncia dei meccanismi di speculazione finanziaria.

Il Ce.St.Ri.M. mira ad elaborare riflessioni riguardanti la realtà meridionale dell'Italia, con particolare attenzione al territorio di Basilicata, collegata alle problematiche nazionali ed internazionali, e le realtà dei *Sud del mondo*, intendendo definire con ciò le realtà di emarginazione, sfruttamento e povertà.

Il Ce.St.Ri.M. si propone di effettuare analisi della realtà attraverso studi e ricerche utilizzando gli strumenti classici dell'analisi sociale (raccolta ed elaborazione dati), collaborando di volta in volta con strutture già esistenti (enti, associazioni, ecc.) e aderendo in maniera formale a organizzazioni nazionali e internazionali operanti negli ambiti propri del Ce.St.Ri.M.. L'Associazione, evidenziando le problematiche sommerse ed emergenti della realtà analizzata e individuandone le priorità, si impegnerà nella promozione di adeguate iniziative volte alla ricerca di soluzioni atte ad arginare i disagi esistenti e a prevenirne di nuovi. L'impegno che il Ce.St.Ri.M. intende far seguire all'analisi sociale è la formazione dei propri associati, degli operatori e di tutti coloro che a vario titolo condividono le finalità dell'organizzazione. Ciò potrà avvenire attraverso la realizzazione di corsi specifici, convegni, pubblicazione di quaderni e articoli. L'Associazione considererà di volta in volta l'opportunità di intraprendere attività connesse alla tutela della persona, attraverso l'apertura di appositi centri di accoglienza, di ascolto e di educazione alla legalità e alla giustizia, senza tralasciare ulteriori ed eventuali strumenti che avrà modo di valutare caso per caso, quali la promozione di

botteghe del commercio equo e solidale finalizzate alla conoscenza dei prodotti del commercio equosolidale e di prodotti tipici della regione, favorendo la crescita di piccole aziende agricole e artigianali che producono utilizzando i metodi dell'agricoltura biologica e del recupero di materiale riciclato per la realizzazione di oggetti d'artigianato.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6 – Ammissione a soci

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Il Ce.St.Ri.M è aperto a tutti, senza limitazione alcuna, ad esclusione di chi professa idee chiaramente in contrasto con i principi dell'organizzazione, o di chi, associandosi, cerca di strumentalizzarlo per propri fini. I soci minorenni, ove non fosse possibile per legge prendere parte a una particolare iniziativa causa la minore età, saranno rappresentati dai dai soggetti esercenti la patria potestà ovvero dai tutori legali.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, né limitazioni riferibili alle condizioni economiche dell'aspirante socio, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. art. 21;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- partecipare alla vita associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;

Art. 8 - Volontario e attività di volontariato

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associato volontario svolge, per sua libera scelta, la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.



La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 9 – Personale retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 10 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo procede alla cancellazione dal Libro dei soci con pari decorrenza.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione su delibera motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

Costituiscono gravi motivi di esclusione:

- le violazioni degli obblighi derivanti dall'essere socio;
- l'aver contravvenuto alle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;

- l'aver arrecato danni economici e/o patrimoniali all'associazione;
- aver esposto a rischi di inutile contenzioso l'associazione;
- l'aver arrecato danni all'immagine e al buon nome dell'ente.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera di esclusione chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o Pec, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione: l'assemblea provvede entro i successivi 30 giorni.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato il quale viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

I Soci receduti o esclusi hanno l'obbligo di restituire al Ce.St.Ri.M. tutto il materiale di sua proprietà e temporaneamente in loro possesso.

Art. 11 - Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se nominato ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 117/2017;
- Organo di Revisione, se nominato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 12 - L'Assemblea degli associati

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

Se sono associati altri ETS, questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non può tenersi prima che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto formale verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, e conservato presso la sede dell'organizzazione.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dell'atto costitutivo, dello statuto, per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, per eventuale fusione, trasformazione o scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di reclamo avverso la delibera motivata di esclusione, adottata dal Consiglio Direttivo;
- delibera sull'ammissione degli aspiranti soci in caso di reclamo avverso la delibera motivata di non ammissione, adottata dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

- delibera sullo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio.

Art. 14 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 - Assemblea straordinaria

Per le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, l'Assemblea delibera in presenza di almeno 3/4 degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

L'amministrazione dell'Associazione è affidata a un Consiglio Direttivo che la governa e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) componenti, sempre in numero dispari, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Qualora fosse composto da soli tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Relativamente al conflitto di interesse degli amministratori, si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra i compiti del Consiglio Direttivo rientrano quelli di:

- amministrare l'organizzazione;
- attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, sottoporli all'approvazione dell'assemblea e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- curare gli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplinare l'ammissione degli associati;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- nominare al suo interno gli eventuali Segretario e Tesoriere e, su proposta del Presidente, il Vice Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo. È eletto dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio direttivo.

Nel caso venisse a mancare in modo irreversibile un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti, salvo ratifica dell'assemblea alla prima seduta utile. Qualora detta graduatoria fosse esaurita, ovvero inesistente, il Consiglio Direttivo indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se il numero di consiglieri mancanti fosse superiore alla metà, il presidente provvede a convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 17 - Il Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18 - Il Tesoriere

Al Tesoriere, se nominato, spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

A esso può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio stesso. Tale prerogativa è comunicata al RUNTS.

La carica di Tesoriere può coincidere con quella del Segretario.

Art. 19 - Il Segretario

Al Segretario, se nominato, spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia, per conto dell'organo competente, unitamente al libro soci.

Art. 20 - Organo di controllo

Qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea nomina un organo di controllo, stabilendone il carattere monocratico o collegiale. Nel secondo caso, l'assemblea stabilisce anche il numero dei componenti dell'organo.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Essi dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi e da almeno uno dei supplenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 del CTS (Codice del Terzo Settore), e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del



Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



L'Organo di controllo può inoltre esercitare, qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

È facoltà dell'Assemblea dei soci nominare l'Organo di Controllo, e quindi il collegio dei revisori dei conti, qualora lo ritenesse opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 21 - Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- 
- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, su cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 22 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 23 - I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario depositato presso la sede dell'organizzazione e consultabile dagli associati.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L'associazione, inoltre, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari e i lavoratori non possono essere associati.

Art. 25 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio d'esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, e delle relative norme di attuazione, e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Tesoriere (se non previsto, dall'organo di amministrazione) e sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo, prima di essere definitivamente approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 26 - Bilancio sociale

È redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 28 - Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000,00 (centomila/00) euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 29 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 30 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31 - Responsabilità della organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Art. 32 - Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 33 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 34 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Potenza, 19 novembre 2022

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI POTENZA

Il Rich. _____ Sanzione Ag. delle Entrate - Ufficio Territoriale di Potenza
Li. - 2 DIC 2022 l.s. _____ IL FUNZIONARIO DELEGATO
O. di S. N. 28/2018
Enrico D'AMATO

Delegato del Direttore Provinciale (L. 14/11/2022) Anna Mattia



